

Aggravanti privilegiate e lieve entità nella rapina: la Corte costituzionale si pronuncia sulla legittimità della “blindatura”

Privileged aggravating circumstances and minor amounts in robbery: the Constitutional Court rules on the legitimacy of the “armoring”

di **Martina Colletti**

Abstract [ITA]: Il contributo analizza la sentenza n. 3 del 2026 della Corte costituzionale, relativa alla legittimità dell’art. 628, comma 5, c.p. nella parte in cui preclude il bilanciamento tra l’aggravante della rapina commessa all’interno di un mezzo di pubblico trasporto e l’attenuante della lieve entità del fatto. La pronuncia si inserisce nel più ampio percorso della Consulta in materia di “blindatura” delle circostanze aggravanti e di compatibilità della stessa con i principi di uguaglianza, proporzionalità e individualizzazione della pena. Muovendo dai precedenti rappresentati dalle sentenze n. 217 del 2023 e n. 86 del 2024, l’analisi evidenzia come la Corte riconduca la legittimità della deroga al bilanciamento alla particolare esigenza di tutela dei beni costituzionalmente rilevanti coinvolti nella commissione della rapina su un mezzo di pubblico trasporto. La decisione conferma, pertanto, la possibilità per il legislatore di derogare al regime ordinario di comparazione delle circostanze, purché tale scelta sia sorretta da una giustificazione non irragionevole e il sistema conservi strumenti idonei ad assicurare la proporzionalità della risposta sanzionatoria.

Abstract [ENG]: *The paper analyzes the judgment no. 3 of 2026 of the Constitutional Court, relating to the legitimacy of art. 628, paragraph 5, of the Criminal Code in the part in which it precludes the balance between the aggravating circumstance of the robbery committed within a means of public transport and the mitigating circumstance of the minor entity of the act. The ruling is part of the broader path of the Constitutional Court on the subject of "armoring" the aggravating circumstances and its compatibility with the principles of equality, proportionality and individualization of the penalty. Starting from the precedents represented by judgments no. 217 of 2023 and no. 86 of 2024, the analysis highlights how the Court traces the legitimacy of the exception to the balancing to the particular need to protect the constitutionally relevant assets involved in the commission of the robbery on a means of public transport. The decision therefore confirms the possibility for the legislator to derogate from the ordinary regime of comparison of circumstances, provided that this choice is supported by a not unreasonable justification and the system retains suitable tools to ensure the proportionality of the sanctioning response.*

Parole chiave: rapina – circostanze aggravanti – bilanciamento delle circostanze – proporzionalità della pena – Corte costituzionale

Keywords: *robbery – aggravating circumstances – balancing of circumstances – proportionality of the penalty – Constitutional Court*

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La “blindatura” delle circostanze aggravanti. – 3. I precedenti della Corte costituzionale. – 4. L’ordinanza di rimessione: la questione sollevata dal Tribunale di Vercelli. – 5. L’iter motivazione della Consulta. – 6. Conclusioni.

1. Premessa.

Con sentenza n. 3 del 20 gennaio 2026 la Corte costituzionale è tornata a pronunciarsi sul bilanciamento delle circostanze nel reato di rapina e sulla loro compatibilità con i principi

costituzionali che strutturano la responsabilità penale. La pronuncia si inserisce in un articolato percorso giurisprudenziale attraverso il quale la Consulta, negli ultimi anni, è stata più volte chiamata a verificare la legittimità delle scelte legislative concernenti il trattamento sanzionatorio della rapina, con particolare riferimento ai principi di uguaglianza, ragionevolezza, proporzionalità e individualizzazione della pena, sanciti dagli artt. 3 e 27 Cost.

In tale prospettiva, assume rilievo la disciplina delle circostanze aggravanti e, segnatamente, il meccanismo di deroga al giudizio ordinario di comparazione previsto dall'art. 628, comma 5, c.p. La disposizione preclude, infatti, al giudice la possibilità di ritenere prevalenti o equivalenti le circostanze attenuanti rispetto alle aggravanti di cui al comma 3, numeri 3, 3-*bis* e 3-*ter*, del medesimo articolo, fatta eccezione per l'attenuante della minore età prevista dall'art. 98 c.p.

La previsione di tale deroga pone, tuttavia, delicati interrogativi sul piano costituzionale, in quanto il giudizio di comparazione tra circostanze costituisce uno degli strumenti attraverso i quali il giudice può adeguare la risposta sanzionatoria alla concreta gravità del fatto. In particolare, la rigidità del meccanismo previsto dal quinto comma dell'art. 628 c.p. può assumere rilievo laddove concorrano circostanze attenuanti dirette a valorizzare una minore offensività della condotta o una minore rimproverabilità dell'autore, imponendo di verificare se la preclusione al bilanciamento sia compatibile con l'esigenza di assicurare una pena proporzionata alla concreta lesività del fatto.

È proprio all'interno di questo delicato equilibrio tra esigenze di tutela rafforzata e individualizzazione della pena che si colloca la più recente pronuncia della Corte costituzionale. La pronuncia, infatti, si colloca nel solco di precedenti interventi della Consulta, che hanno progressivamente delineato i limiti entro i quali il legislatore può sottrarre determinate circostanze al normale giudizio di comparazione, senza che ciò si traduca in un irragionevole automatismo sanzionatorio.

2. La “blindatura” delle circostanze aggravanti.

Nel sistema penale, le circostanze svolgono tradizionalmente la funzione di adeguare la risposta sanzionatoria alla concreta gravità del fatto, consentendo di modulare la pena in ragione delle specifiche modalità della condotta, dell'intensità dell'offesa arrecata al bene giuridico tutelato e alla personalità del reo. Esse rappresentano, pertanto, uno degli strumenti attraverso i quali il sistema mira a garantire una maggiore individualizzazione della risposta punitiva, evitando che la medesima cornice edittale trovi applicazione in maniera indistinta rispetto a fatti caratterizzati da un diverso grado di offensività¹.

Tuttavia, il legislatore ha previsto ipotesi particolari nelle quali l'effetto aggravante risulta “blindato”, sottratto cioè, almeno in parte, ai meccanismi ordinari di bilanciamento tra circostanze. La *ratio* può essere individuata nell'esigenza di impedire che determinate condotte, ritenute dal legislatore di eccezionale gravità, possano beneficiare di una riduzione della risposta punitiva attraverso il normale giudizio di comparazione previsto dall'art. 69 c.p.².

La “blindatura”, dunque, costituisce una valvola di sicurezza, un'eccezione alla fisiologica flessibilità del giudizio di comparazione: il legislatore individua una determinata circostanza come espressiva di un disvalore particolarmente intenso e decide che tale disvalore debba conservare una rilevanza minima e non possa essere integralmente assorbito dalla presenza di circostanze attenuanti.

La deroga al regime ordinario di bilanciamento risponde, pertanto, a una precisa scelta di politica

¹ Su questi argomenti, vd. A. MELCHIONDA, *Le circostanze del reato. Origine, sviluppo e prospettive di una controversa categoria penalistica*, Padova, 2000; R. BARTOLI – M. PIFFERI (a cura di), *Attualità e storia delle circostanze del reato. Un istituto al bivio tra legalità e discrezionalità*, Milano, 2016; I. MERENDA, *Le circostanze del reato tra prevenzione generale e speciale*, Torino, 2022.

² Su questi temi, vd. A. PECCIOLI, *La riforma delle circostanze e le ipotesi escluse dal giudizio di bilanciamento*, in *Dir. Pen. Proc.*, 2009, 10, 1197 ss; A.M. DELL'OSSO, *Another brick in the wall: individualizzazione della pena e illegittimità del giudizio di bilanciamento*, in *Dir. Pen. Cont.*, 2024, 2, 94 ss.

criminale, volta a sottrarre determinate ipotesi alla possibilità che la valutazione giudiziale delle circostanze attenuanti ne ridimensioni eccessivamente l'incidenza sulla pena.

Questa tecnica legislativa, tuttavia, pone delicati problemi sul piano dei principi costituzionali in quanto un'eccessiva compressione del giudizio di bilanciamento rischia di trasformare la circostanza aggravante in un automatismo sanzionatorio, riducendo quello spazio di valutazione necessario affinché la pena sia effettivamente proporzionata alla concreta gravità del fatto.

La loro legittimità sistematica dipende, pertanto, dalla capacità di mantenere un ragionevole equilibrio tra l'essere uno strumento attraverso il quale il legislatore segnala che, rispetto a determinate condotte, la flessibilità ordinaria del sistema deve incontrare un limite, senza tuttavia poter mai prescindere dai principi costituzionali di proporzionalità, ragionevolezza e individualizzazione della pena.

In questa prospettiva, la deroga al normale giudizio di bilanciamento non può essere considerata, di per sé, incompatibile con i principi costituzionali. Essa richiede, tuttavia, che la particolare rilevanza attribuita all'aggravante trovi una giustificazione non irragionevole e che il sistema sanzionatorio, nel suo complesso, continui a garantire strumenti idonei a rapportare la pena alla concreta offensività della condotta. È proprio su questo delicato equilibrio tra esigenze di tutela rafforzata e individualizzazione della pena che si innesta il più recente intervento della Corte costituzionale in materia di rapina.

3. I precedenti della Corte costituzionale.

Per questi motivi la Corte costituzionale si era già pronunciata con sentenza n. 217 dell'11 dicembre 2023 in tema di bilanciamento delle circostanze nel reato di rapina dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 628, comma 5, c.p. nella parte in cui non consentiva di ritenere prevalente o equivalente la circostanza attenuante del vizio parziale di mente prevista dall'art. 89 c.p., allorché concorra con l'aggravante del luogo di privata dimora di cui al comma 3, numero 3bis, del medesimo articolo.

In particolare, la Consulta ha ravvisato un'intrinseca irragionevolezza della disposizione e, dunque, una violazione dell'art. 3 Cost, rispetto alla disparità di trattamento della circostanza attenuante del vizio parziale di mente rispetto alla circostanza attenuante della minore età prevista dall'art. 98 c.p. che sfuggiva al meccanismo di blindatura. Ciò in ragione della sostanziale identità di *ratio* che accomuna le due fattispecie, essendo entrambe volte a valorizzare una minore rimproverabilità dell'autore del reato e a determinarne, quale conseguenza, una mitigazione del trattamento sanzionatorio.

Tuttavia, nella medesima pronuncia, la Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate in riferimento agli artt. 3 e 27, comma 1 e 3, Cost. rispetto all'art. 628, comma 5, c.p., ribadendo come sinora si sia sempre escluso che un simile meccanismo sia *ex se* incompatibile con i principi costituzionali evocati poiché «quando ricorrono particolari esigenze di protezione di beni costituzionalmente tutelati, quale il diritto fondamentale e personalissimo alla vita e all'integrità fisica, ben può il legislatore dare un diverso ordine al gioco delle circostanze richiedendo che vada calcolato prima l'aggravamento di pena di particolari circostanze»³, dal momento che «deroghe al bilanciamento [...] sono possibili e rientrano nell'ambito delle scelte del legislatore»⁴.

Con riguardo al bilanciamento delle circostanze nel reato di cui all'art. 628 c.p., rileva anche la

³ Corte cost., 15 novembre 2012, n. 251.

⁴ Vd. anche Corte cost., 17 aprile 2019, n. 88, con riferimento al meccanismo di computo delle circostanze di cui all'art. 590-quater c.p.; analogamente, Corte Cost., 7 giugno 2021, n. 117, in relazione a quello di cui all'art. 624-bis, comma 4, c.p.

sentenza n. 86 del 13 maggio 2024 dove l'alta Corte si è pronunciata dichiarando incostituzionale l'art. 628, comma 2, c.p., e in via consequenziale anche il comma 1, c.p. nella parte in cui non prevedeva che la pena da essa comminata fosse diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi e modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risultassero di lieve entità.

La pronuncia assume particolare rilevanza poiché ha consentito di introdurre nell'impianto sanzionatorio della rapina una vera e propria "valvola di sicurezza", destinata a operare nei casi in cui la concreta offensività della condotta risulti significativamente attenuata rispetto alla gravità astrattamente presupposta dalla fattispecie. Tale meccanismo si pone, per certi versi, in una prospettiva antitetica rispetto alla "blindatura" prevista dall'art. 628, comma 5, c.p., poiché mentre quest'ultima mira a preservare l'efficacia dell'aggravamento sanzionatorio sottraendolo, al ricorrere di determinate circostanze, al normale giudizio di bilanciamento, la previsione della lieve entità è volta a garantire che la pena possa essere adeguata alla concreta gravità del fatto.

4. L'ordinanza di rimessione: la questione sollevata dal Tribunale di Vercelli.

La previsione della circostanza attenuante della particolare tenuità del fatto quale strumento volto a adeguare il trattamento sanzionatorio alla concreta offensività del fatto ha spinto di recente il Tribunale ordinario di Vercelli a sollevare nuovamente questione di legittimità costituzionale dell'art. 628, comma 5, c.p. nella parte in cui non consente di ritenere prevalente o equivalente la circostanza attenuante *de qua* qualora concorra con la circostanza aggravante di cui al comma 3, numero 3^{ter}, in relazione agli artt. 3 e 27 della Costituzione.

Dunque, è stato chiesto alla Consulta se la blindatura delle circostanze aggravanti della rapina legislativamente prevista possa impedire alla circostanza attenuante della lieve entità del fatto di svolgere la sua funzione di adeguamento della pena alla concreta offensività.

Secondo il rimettente il dubbio di costituzionalità sarebbe sorto dall'esigenza di offrire una risposta individualizzante al trattamento sanzionatorio che consentisse di adeguare la pena alla concreta lesività del fatto. Nel caso di specie il giudice *a quo* avrebbe ritenuto applicabile la circostanza attenuante della lieve entità in considerazione della lesività minima della condotta e del fatto che l'autore del reato si era scusato e aveva, addirittura, invitato la vittima a denunciarlo, così mostrandosi consapevole delle conseguenze delle proprie azioni, assicurandola in ordine all'assenza di future ritorsioni nel caso in cui si fosse rivolta alle forze dell'ordine.

La previsione di un bilanciamento con la circostanza attenuante del fatto di lieve entità, dunque, avrebbe consentito di offrire una «valvola di sicurezza» a fronte dell'elevato rigore sanzionatorio del minimo edittale della pena previsto per la rapina aggravata. Tuttavia, l'adeguamento della pena alla concreta offensività del fatto era precluso dall'automatismo sanzionatorio previsto dall'art. 628, comma 5, c.p. per le circostanze aggravanti di cui al comma 3 numeri 3, 3^{bis} e 3^{ter}. Ciò, a parere del rimettente, avrebbe costituito una violazione del principio di proporzionalità e del principio di uguaglianza anche alla luce di alcune pronunce della stessa giurisprudenza costituzionale atte a censurare la previsione di automatismi sanzionatori a discapito della centrale valutazione della gravità del fatto di reato⁵.

⁵ Essendosi richiamata Corte Cost., 8 luglio 2021, n. 143, sul divieto di prevalenza delle attenuanti rispetto alla recidiva reiterata prevista dall'art. 69, comma 4, c.p. Sugli automatismi sanzionatori in rapporto ai principi costituzionali, vd. A. TESAURO, *Corte costituzionale, automatismi legislativi e bilanciamento in concreto: "giocando con le regole" a proposito di una recente sentenza in tema di perdita della potestà genitoriale e delitto di alterazione di stato*, in *Giur. Cost.*, 2012, 6, 4909 ss.; A. DE LIA, *Il principio di uguaglianza ed il diritto penale sostanziale: una sintetica analisi del rapporto*, in *Federalismi.it*, 2017, 23, 15 ss.; C. NARDOCCI, *La Corte Costituzionale ritorna sul bilanciamento tra circostanze e restituisce al giudice (ma solo in parte) la valutazione del giudizio di prevalenza*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 2021, 3, 1093 ss.; E. PENCO, *Offensività e colpevolezza nel controllo di costituzionalità in materia di recidiva e giudizio di bilanciamento*, in *Dir. Pen. Proc.*, 2021, 2, 260 ss.

Invero, l'eliminazione del divieto di bilanciamento non avrebbe compromesso – *in thesi* – la tutela degli interessi sottesi alla scelta del legislatore di esprimere, attraverso la previsione dell'aggravante in esame, il maggiore disvalore del fatto, poiché tale elemento avrebbe continuato a essere preso in considerazione e adeguatamente valutato nell'ambito del giudizio di bilanciamento.

5. L'iter motivazione della Consulta.

Nonostante l'ampio apparato motivazionale dell'ordinanza di rimessione, la Consulta ha espresso un diverso avviso, dichiarando, con la sentenza annotata, non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 628, comma 5, c.p. sollevate in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione.

La Consulta, come già avvenuto in altre occasioni, si sofferma in primo luogo sulla *ratio* sottesa alle aggravanti privilegiate della rapina, che rispondono a peculiari esigenze di tutela, ravvisate nella necessità di protezione del soggetto passivo la cui vulnerabilità risulta amplificata dalla condizione di minorata difesa. In particolare, viene in rilievo la circostanza di cui al comma 3 numero 3bis, che prevede un aggravamento di pena se il fatto è commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto. In questo caso, la previsione di una circostanza aggravante privilegiata si fonda nella tutela di beni costituzionalmente rilevanti quali la libertà di movimento e la libertà di circolazione ma, soprattutto, sul fatto che all'interno di un mezzo pubblico la vittima si trova in una situazione di minorata difesa in quanto, non potendo né arrestare la marcia dello stesso né potendosi allontanare, non può sottrarsi alla minaccia o alla violenza perpetrata.

La blindatura di tale aggravante ha, dunque, una *ratio* costituzionalmente compatibile – rileva la Consulta – in quanto contribuisce a rafforzare non solo il patrimonio della vittima, ma anche la libertà e l'integrità morale e fisica della stessa.

La Consulta ribadisce, inoltre, che le deroghe al regime ordinario del bilanciamento tra circostanze, qualora ricorrano particolari esigenze di protezione di beni costituzionalmente orientati (quali, ad esempio, il diritto alla vita e all'integrità fisica), siano prerogativa esclusiva del legislatore, che pienamente titolato a stabilire un diverso ordine al gioco delle circostanze richiedendo che vada calcolato prima l'aggravamento di pena rispetto a particolari circostanze.

Talché, in definitiva, la ragionevolezza della deroga all'ordinario meccanismo di bilanciamento delle circostanze previsto dall'art. 69 c.p. La deroga al bilanciamento, del resto, nel caso di specie, non determina neppure una totale “neutralizzazione” della circostanza attenuante della lieve entità del fatto, che può, comunque, spiegare effetto sulla pena determinata a seguito dell'applicazione dell'aggravante a effetto speciale, dovendosi escludere, così, a più forte ragione, la violazione del principio di proporzionalità della pena rispetto al fatto di reato.

6. Conclusioni.

Da una rapida analisi della sentenza, sembrerebbe che essa intraprenda un'inversione di rotta rispetto alle precedenti pronunce, sopra richiamate, della medesima Corte, dove la blindatura prevista dall'art. 628, comma 5, c.p. è stata oggetto di declaratoria di incostituzionalità.

Tuttavia, un *focus* più attento, condotto alla luce dei precedenti giurisprudenziali suesposti, fa emergere come il motivo di tale discriminazione risiede nella diversa *ratio* della circostanza aggravante che viene in rilievo e nella possibilità di individuare una particolare esigenza di tutela di beni di rilievo costituzionale.

La Corte sembra elaborare un principio più articolato rispetto alla legittimità o meno delle aggravanti blindate ribadendo che il privilegio circostanziale può essere costituzionalmente ammesso quando sia sorretto da una specifica e non irragionevole esigenza di tutela e quando il sistema conservi, comunque, strumenti sufficienti per adeguare la pena alla concreta gravità del fatto. Si

sposta, dunque, il controllo di costituzionalità dal singolo meccanismo di bilanciamento alla valutazione complessiva della disciplina sanzionatoria, qualificando le deroghe come espressione della discrezionalità legislativa, purché ragionevole e non arbitraria.

Si potrebbe obiettare che in questo modo la lieve entità rischia di diventare un'attenuante solo formalmente applicabile, sostanzialmente incapace di svolgere pienamente la funzione per cui è stata introdotta. Resta, dunque, affidato al giudice il delicatissimo compito di valorizzare al meglio le circostanze, al fine di evitare pene eccessivamente severe rispetto alla gravità del caso specifico, tenendo pur sempre conto, per altro verso, dell'elevata antisocialità del fatto descritto dalla norma di riferimento.